

N. R.G. 18570/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 18570/19 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

TRA

Andrea Giordano & C. s.a.s., c.f. p.iva 02669370872, con sede legale in Catania, Stradale Passo del Fico SP 70/I S.N., C.da Jungetto, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, Giordano Andrea, c.f. GRDNDR66C25C351B, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Vagliasindi e dall'Avv. Giorgio Terranova giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catania;

- Opponente -

CONTRO



Mercati Agro Alimentari Sicilia S.c.p.a, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore - Dott. Emanuele Alberto Zappia (C.F. ZPPMLL71M31C351R), P. I.V.A. 02755810872 e C.F. 03762580821, con sede in Catania in Via Passo del Fico – SP 70/I sn., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Vittoria (RG) via Ricasoli n. 57;

- Opposta -

La causa veniva posta in decisione all'udienza del 6 luglio 2022.

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19/12/2019 Andrea Giordano & C. s.a.s. proponeva opposizione avverso al D.I. telematico n. 5837/2019 - R.G. n. 16465/2019 - emesso dal Tribunale di Catania e notificato in data 20/11/2019, mediante il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di M.A.A.S., della somma di € 14.160,88, oltre gli interessi come determinati in domanda e le spese della procedura di ingiunzione. In particolare, la pretesa creditoria della opposta deriverebbe dall'obbligo dell'opponente di adempiere alla convenzione sottoscritta in data 30/06/2014 con M.A.A.S., con riferimento al pagamento di quanto dovuto a titolo di raccolta dei rifiuti.

Si costituiva in giudizio l'opposta la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.



La questione preliminare in ordine all'esistenza e validità della clausola compromissoria è fondata e merita l'accoglimento. Invero l'art. 36 del Regolamento inter partes (vd. allegato 2 del fascicolo dell'opponente) dispone che *“ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione del presente regolamento, esclusa l'applicazione delle penali di cui all'art. 35 cd il recupero delle spese di gestione, sarà devoluta alla decisione di un Arbitro irrituale”*. Appare inoltre pacifica la circostanza che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non rientra tra le spese di gestione, in quanto non compreso nelle elenco tassativamente previsto dall'art. 27 del citato Regolamento. Ciò posto, appare chiaro quindi il ricorso, in caso di controversia, ad una procedura arbitrale nei termini specificati.

Va poi aggiunto che la clausola compromissoria che devolve la cognizione delle controversie relative all'interpretazione ed applicazione del contratto va intesa in senso ampio, poiché vi rientrano tutte quelle controversie le cui pretese hanno la loro causa petendi nel contratto o che comunque attengano all'aspetto esecutivo del contratto stesso e pertanto non può non rientrarvi l'oggetto della presente causa.

Parte opposta invoca un asserito “art. 21 dell'addendum contrattuale” che escluderebbe il ricorso alla procedura arbitrale; in realtà, allo stato degli atti non vi è alcuna traccia di tale art. 21. Si precisa che l'opposta non ha richiesto o prodotto il fascicolo della fase monitoria, come era suo onere esclusivo: pertanto, non è possibile accertare l'esistenza di tale art. 21 neppure nel fascicolo della fase



monitoria. Al riguardo, si osserva che il creditore ha tale onere perché le due fasi del procedimento monitorio si ricostruiscono in termini autonomi non operando nelle stesse il c.d. principio di acquisizione processuale in via automatica (vd. Cass., 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2013, n. 17603).

In definitiva, deve affermarsi con certezza che la presente controversia ricade nell'ambito di operatività della suindicata clausola compromissoria; in conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Va altresì evidenziato che l'opposta, malgrado le innumerevoli sentenze di questo tribunale specificate da parte opponente avessero evidenziato come le controversie analoghe a quelle in questione fossero devolute al giudizio arbitrale, ha ritenuto ugualmente e successivamente di richiedere al tribunale il decreto ingiuntivo in esame, poi opposto.

In virtù del principio della soccombenza l'opposta va condannata al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 18570/19 R.G.:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;



2) condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.160,00, di cui € 160,00 per spese, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Deciso in Catania il 5 novembre 2022.

IL GIUDICE

Salvatore Barberi

Arbitrato in Italia

